

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO SERVIZIO PER IL TRASPORTO DISABILI - ZONA SOCIALE N. 4 (FUNZIONE ASSOCIATA) - APPROVAZIONE -
Data 29/08/2012	

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 21.20 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
VALENTINI FRANCESCA	X		SERVOLI GIACOMO	X	
RUMORI MIRCO	X		SETTEMBRE MARTINA		X
PASQUINI DANIELE	X		FATTORINI ANDREA	X	
ROSSETTI GABRIELE		X	MARIANI MARIO	X	
BINI WALDIMIRO	X		PAMBIANCO MATTEO	X	
CODETTI SAMUELE	X		SCIRI FRANCO		X
LONGARONI MAURIZIO	X				
Assegnati n. 13	In carica n. 13		Presenti n. 10	Assenti n. 3	

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Rossetti, Settembre, Sciri/
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale-

Presiede la Signora VALENTINI Francesca nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Augusta MILLUCCI

La seduta è pubblica -

Nominati scrutatori i Signori: =====

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 ha espresso parere FAVOREVOLE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'articolo 117, comma 2 lett .m) della Costituzione così sostituito dall'art.3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 conferisce allo Stato potere legislativo esclusivo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale;

che l' art. 22 comma 1 e comma 2 della Legge 328/00 definiscono il contesto di erogazione dei livelli essenziali di carattere sociale , sia in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, mantenendo ferme le competenze sanitarie e socio-sanitarie del Servizio Sanitario;

che con il dpcm 14 febbraio 2001, come recepito dal dpcm 29 novembre 2001” Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, per la sola area dell'integrazione della sola area socio-sanitaria, e quindi anche per i soggetti non autosufficienti il Governo ha definito le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria;

che la Regione Umbria con D.G.R. 12 gennaio 2005, n.21, ha definito le aree prioritarie d'intervento, le tipologie delle prestazioni erogabili, il costo/tariffa massimo di riferimento dell'intervento/prestazione, nonché le condizioni di compartecipazione al costo delle prestazioni come disposto dal Regolamento n.4/2009;

che la Legge n. 296/2006, con l'art.1,comma c.1264 e comma 1265, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da assicurare su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza,

che la Regione Umbria, a sua volta, con la L.R. n.9 del 04.05.2008 ha istituito il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, individuando le modalità di accesso, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di accesso alle prestazioni;

che il Regolamento Regionale n.4 del 20.05.2009 “ Disciplina di attuazione della Legge Regionale 4.06.2008(Istituzione del fondo per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni)” ha disciplinato l'attuazione della suddetta legge e S.m.i., individuando le prestazioni finanziabili con il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), i criteri e le modalità di accesso alle stesse, nonché criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni;

che in base alle suddette normative il servizio di trasporto dei disabili rientra come competenza tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dai singoli Comuni e/o dalla Zona Sociale n. 4, e necessita una regolamentazione al fine di consentire alle persone con disabilità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione pubblico o in convenzione;

che la Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 svoltasi il 24.01.2012 , a seguito della conferma da parte del Governo del mancato finanziamento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e a seguito di un'analisi accurata dell'organizzazione, del costo e del monitoraggio del servizio di cui all'oggetto, ha deliberato di definire un Regolamento per il trasporto disabili, dando mandato alla Zona Sociale,in sinergia tra gli otto Comuni e l'ASL n.2, di elaborarne una bozza;

che la Conferenza stessa nella seduta del 20.03.2012 ha preso visione della suddetta bozza e ha avanzato delle integrazioni e modifiche da apportare prima della definitiva approvazione;

che la stessa conferenza nella seduta del 23.07.2012 ha approvato definitivamente il testo del Regolamento di trasporto disabili, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

che tale Regolamento prevede che il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito della Zona Sociale n.4 e in caso di comprovata necessità può riguardare anche destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali;

che il trasporto sarà svolto direttamente oppure con affidamento a terzi e che l'accesso allo stesso avverrà mediante la presentazione di apposita richiesta presso il Servizio Sociale del Comune di residenza, il quale compatibilmente con le risorse finanziarie ed organizzative, disporrà l'ammissione;

che gli oneri relativi al servizio di cui trattasi saranno a carico della Zona Sociale n. 4 che vi provvederà attraverso fondi del Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza – PRINA e con risorse messe a disposizione dai Comuni della Zona stessa, salvo la possibilità di richiedere un compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del servizio, la cui applicazione e misura è subordinata ad uno specifico atto della Zona Sociale stessa, ove le predette risorse si rivelassero insufficienti a garantire il servizio di cui trattasi;

Ritenuto pertanto opportuno:

- prendere atto della decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23.07.2012 di approvare il Regolamento di trasporto disabili, in ottemperanza alla normativa vigente;
- approvare il suddetto Regolamento per il trasporto disabili, che consta di n. 4 articoli, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale
- di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo essere stato ripubblicato, una volta divenuto esecutivo nei termini di legge, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio comunale;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. prendere atto della decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23.07.2012 ed approvare il Regolamento di trasporto disabili, che consta di 4 articoli, in ottemperanza alla normativa vigente, allegato al presente atto;

2. di trasmettere il presente atto al Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4, affinché ne curi l'approvazione e la promulgazione in conformità alle norme dello Statuto Comunale;

Altresì con separata votazione palese ad esito unanime;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.

ZONA SOCIALE N. 4

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

Art. 1 – Descrizione del servizio

Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati dalla Zona Sociale n. 4 al fine di consentire alle persone disabili che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione pubblico o in convenzione.

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito della Zona Sociale n.4.

In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicate in altri ambiti territoriali.

Il trasporto è svolto direttamente oppure con affidamento a terzi e viene identificato nel seguente modo:

Trasporti continuativi: per “ trasporti continuativi” si intendono i trasporti effettuati tutti i giorni o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, di centri educativi/formativi/assistenziali riabilitativi.

Trasporti occasionali: sono tali tutti quelli non riconducibili alla tipologia dei trasporti continuativi come sopra descritti.

Gli oneri relativi al servizio di cui trattasi sono a carico della Zona Sociale n. 4 che vi provvede attraverso fondi del Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza – PRINA e con risorse messe a disposizione dei Comuni della Zona stessa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 4

Art. 2 – Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nella Zona Sociale n.4 e prioritariamente:

- a)** minori portatori di handicap il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri normativi dal competente servizio sanitario;
- b)** disabili adulti certificati dal competente servizio sanitario.

In ogni caso il destinatario del servizio trasporti deve essere parte integrante di un progetto specifico che deve essere redatto dai competenti organi.

Art. 3 – Procedimento amministrativo

L'accesso al servizio avviene mediante la presentazione presso il Servizio Sociale del Comune di residenza di apposita domanda nella quale i cittadini utenti e/o i loro familiari, ovvero chi ne esercita la tutela o la curatela, devono indicare, tramite la compilazione di un apposito modulo, oltre alle generalità del fruitore del servizio e, se diverso, del compilatore della domanda stessa:

- a)** il nominativo di uno o più referenti incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio;
- b)** l'eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo a casa al termine del servizio;
- c)** eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio competente;
- d)** in caso di disabile adulto, l'autodichiarazione dell'impossibilità dei familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, l'autodichiarazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, che

necessitino dell'intervento di sostegno; il tutto documentato con relazione dell' Assistente Sociale competente;

e) certificazione medico-specialistica attestante l'invalidità e programmi ed attività riabilitative relative destinatario del servizio;

f) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio.

L'assistente sociale del Comune competente valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell'impossibilità di soluzione alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L'ammissione viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza secondo i criteri di cui alla allegata tabella (tab.A)

I cittadini utenti o chi ne fa le veci sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché a comunicare tempestivamente ai competenti uffici ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti e/o sopravvenuti.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate e conservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Il Servizio Sociale svolge un'attività di orientamento relativa alle risorse territoriali esistenti

Art. 4 – Tariffe, criteri e modalità di contribuzione

Gli utenti sono chiamati alla compartecipazione al costo del servizio. La cui decorrenza di tale compartecipazione è stabilita dalla Conferenza dei Sindaci. Relativamente alla compartecipazione degli utenti alle spese di trasporto disabili, viene richiesta una quota di compartecipazione stabilita annualmente con atto dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale, con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale. Inoltre, annualmente, in alternativa al trasporto dei disabili in forma collettiva, la Conferenza dei Sindaci si riserva di valutare l'attribuzione di un contributo alle famiglie che provvederanno autonomamente al trasporto presso la struttura riabilitativa, sulla base di regole condivise ed uguali per tutti i Comuni della Zona stessa.

Eventuali esoneri o/e riduzioni vengono valutati dai singoli Comuni, che ne assumono gli oneri, conformemente ai rispettivi regolamenti di accesso ai servizi sociali.

Le modalità di pagamento vengono definite dal Servizio Sociale, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e, compatibilmente, le esigenze organizzative della struttura comunale.

In caso di mancato pagamento delle suddette quote di compartecipazione, il Servizio Sociale provvederà al recupero con sospensione del servizio in conformità delle normative legislative, regolamentari vigenti, riservandosi la facoltà di provvedere alla sospensione del servizio fino ad avvenuta regolarizzazione

Tab.A

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO	PUNTEGGIO
Situazione sanitaria	
PROGETTO TERAPEUTICO formulato da servizi del sistema sanitario nazionale o convenzionati e ratificato dal servizio territoriale di competenza.	[] 7,0
COMPLESSITA' BISOGNI SANITARI	[] 2,0

GRAVITÀ ORGANICA/PSICHICA:(sulla base di criteri diagnostici ICD-10)	<input type="checkbox"/> gravissimo 3,0 <input type="checkbox"/> grave 2,0 <input type="checkbox"/> lieve 1,0
GRAVI PROBLEMATICHE COGNITIVE ASSOCIATE A DISTURBI COMPORTAMENTALI GRAVI PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE	<input type="checkbox"/> 2,0
Situazione socio - familiare	
ASSENZA FAMILIARI DI RIFERIMENTO	<input type="checkbox"/> 2,0
PATOLOGIE FAMILIARI (ad es. gravi documentate problematiche sanitarie del care giver)	<input type="checkbox"/> 1,5
POVERTÀ SOCIO/CULTURALE	<input type="checkbox"/> 1,0
ISOLAMENTO AMBIENTALE	<input type="checkbox"/> 1,0
PRECARIETA' SITUAZIONE ECONOMICA	<input type="checkbox"/> 1,0

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Francesca VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che e' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li **12.09.2012***

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **12.09.2012** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale (Art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Augusta MILLUCCI